

**SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA PER LO SVILUPPO DEL PROGETTO  
"RIUSO AI FINI SOCIALI DEI BENI IMMOBILI CONFISCATI ALLA  
CRIMINALITÀ SITI PRESSO IL COMUNE DI ARGENTA, LOCALITÀ LONGASTRINO  
E GIA' DESTINATI DALL'ANBSC" IN ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI  
PREVISTI DALL'ARTICOLO 7, LEGGE REGIONALE N. 18/2016 E SUCC.MOD.**

TRA

La **Regione Emilia-Romagna**, C.F. 80062590379, rappresentata dal  
Presidente

E

Il **Comune di Argenta (FE)**, C.F. 00315410381, rappresentato da....., ,  
domiciliato per la carica presso ,

Vista la L.R. 28 ottobre 2016, n. 18 "Testo Unico per la promozione  
della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e  
dell'economia responsabili" ed in particolare:

- l'art. 7 recante "**Accordi con enti pubblici**" che prevede, tra l'altro:
  - al comma 1 che "la Regione promuove e stipula accordi di programma e altri accordi di collaborazione con enti pubblici, ivi comprese le amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità, che possono prevedere la concessione di contributi per realizzare iniziative e progetti volti a:
    - a) rafforzare la prevenzione primaria e secondaria in relazione ad aree o nei confronti di categorie o gruppi sociali soggetti a rischio d'infiltrazione o radicamento di attività criminose di tipo organizzato e mafioso e di attività corruttive;
    - b) promuovere e diffondere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile fra i giovani;
    - c) sostenere gli osservatori locali, anche intercomunali, per il monitoraggio e l'analisi dei fenomeni d'illegalità collegati alla criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse articolazioni e alle forme collegate alla corruzione;
    - d) favorire lo scambio di conoscenze e informazioni sui fenomeni criminosi e sulla loro incidenza sul territorio.
  - al comma 2 che "per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1 la Regione concede altresì agli enti pubblici

contributi per l'acquisto, la ristrutturazione, l'adeguamento e il miglioramento di strutture, compresa l'acquisizione di dotazioni strumentali e tecnologiche nonché per interventi di riqualificazione urbana.”;

- l'art. 19 recante “Azioni finalizzate al recupero dei beni immobili confiscati e all'utilizzo per fini sociali dei beni sequestrati” che prevede, tra l'altro:
  - al comma 1 che “la Regione attua la prevenzione terziaria attraverso:
    - a) l'assistenza agli **enti locali** assegnatari dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa ai sensi dell'articolo 48, comma 3, lettere c) e d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);
    - b) la concessione di contributi agli enti locali di cui alla lettera a) e ai soggetti concessionari dei beni stessi per concorrere alla realizzazione d'interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia nonché arredo degli stessi al fine del recupero dei beni immobili loro assegnati;
    - c) la concessione di contributi agli enti locali di cui alla lettera a) e ai soggetti concessionari dei beni stessi per favorire il riutilizzo in funzione sociale dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa e corruttiva, mediante la stipula di accordi di programma con i soggetti assegnatari.”;
  - al comma 2 che “Qualora l'autorità giudiziaria abbia assegnato provvisoriamente un bene immobile sequestrato ad un ente locale, la Regione può intervenire per favorire il suo utilizzo esclusivamente per il perseguimento di uno specifico interesse pubblico e a condizione che dall'intervento pubblico non derivi un accrescimento del valore economico del bene.”;

Premesso che:

- il Comune di Argenta (FE), con lettera inviata il 29/04/2022, acquisita al protocollo della Regione al n. PG/2022/418774, ha avanzato la richiesta di una collaborazione per la realizzazione di un progetto denominato “**Riuso ai fini sociali dei beni immobili confiscati alla criminalità siti presso il Comune di Argenta, località Longastrino e già destinati dall'ANBSC**”;

- tale progetto, come risulta dalla documentazione trasmessa dal Comune di Argenta (FE), acquisita in atti dalla struttura regionale del Capo di Gabinetto, attiene al recupero e al riuso per finalità sociali del bene immobile confiscato, assegnato al Comune di Argenta (FE) dall'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata (ANBSC), provvedimento di destinazione da parte dell'Agenzia n. 10101 del 17-02-2022. Il compendio immobiliare confiscato si compone di immobili, di cui uno ad uso abitativo e uno interessato da strutture ad uso industriale nel settore dell'allevamento e della mungitura di ovini, attualmente realizzati dall'Azienda agricola.

L'obiettivo del Comune è quello di rendere interamente agibili e sicuri gli immobili confiscati, in modo da garantire un pronto utilizzo a fini sociali, sia sul versante strettamente abitativo che su quello aziendalistico, in modo che l'intero complesso possa essere utilizzato quale presidio di legalità per un'attività sana, fonte di ricchezza per il territorio e come luogo della comunità per la celebrazione delle iniziative di formazione alla legalità.

Visto il **programma degli interventi** previsti per la realizzazione del progetto presentato dal Comune di Argenta (FE) e riportato nel testo del presente Accordo.

Ritenuto, a tal fine, per definire i termini della collaborazione rispetto alle attività previste e determinare gli impegni e gli oneri che incombono alle parti, di approvare e sottoscrivere un Accordo di programma (di seguito Accordo) con il Comune di Argenta (FE).

**Tutto ciò premesso, si conviene e si sottoscrive il Presente  
Accordo di programma**

**Articolo 1**

**Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo.

**Articolo 2**

**Obiettivi**

L'Accordo disciplina i rapporti tra le parti, ponendosi come obiettivo la realizzazione del progetto **"Riuso ai fini sociali dei beni immobili confiscati alla criminalità siti presso il Comune di Argenta, località Longastrino e già destinati dall'ANBSC"**.

### **Articolo 3**

#### **Descrizione degli interventi**

Oggetto dell'Accordo sono gli interventi, previsti dal punto di vista architettonico, di seguito specificati:

Ricognizione e stato dell'arte degli immobili e dell'area nella quale essi insistono;

Progettazione di fattibilità preliminare dei piani di intervento;

Esecuzione/appalto delle opere preventivate: smaltimento rifiuti; bonifiche e sostituzione delle coperture; regolarizzazione degli scarichi; realizzazione opere piano terra; realizzazione opere piano primo; messa in sicurezza delle aree fruibili aperte al pubblico.

Al Progetto è stato assegnato dalla competente struttura ministeriale il Codice Unico di Progetto (CUP) n. **C94H22000470006**.

### **Articolo 4**

#### **Quadro economico di riferimento**

Relativamente agli interventi indicati nell'art. 3 dell'Accordo, si prevede il sostenimento delle seguenti spese:

SPESE D'INVESTIMENTO:

<b>Descrizione spese</b>	<b>Costo</b>
Lavori presso l'immobile confiscato, sito presso il Comune di Argenta, località Longastrino	€.199.846,77
<b>Totale spese d'investimento</b>	€.199.846,77

### **Articolo 5**

#### **Obblighi assunti da ciascun partecipante**

La Regione Emilia-Romagna concede al Comune di Argenta (FE) la somma complessiva di **€. 158.700,00** a titolo di contributo alle spese d'investimento, a fronte di una spesa complessiva prevista di **€.199.846,77**, di cui **€. 41.146,77** a carico del Comune di Argenta (FE). Tale concessione consente, al soggetto beneficiario del vantaggio economico, di eseguire, ai sensi del d.lgs.118/2011, le registrazioni contabili in bilancio (accertamento in Entrata dell'Ente beneficiario delle risorse regionali concesse nell'anno 2022).

Il Comune di Argenta (FE) si impegna:

- ad iniziare, verificare e concludere le attività relative alla predisposizione ed esecuzione del progetto **"Riuso ai fini sociali dei beni immobili confiscati alla criminalità siti presso il Comune di Argenta, località Longastrino e già destinati dall'ANBSC"**;
- a diffondere la conoscenza del servizio ai cittadini;
- a condividere con la Regione Emilia-Romagna le analisi ed i risultati raggiunti con lo sviluppo del progetto, al fine di renderne possibile, da parte della Regione stessa, la loro diffusione presso altre Amministrazioni locali interessate a quanto sperimentato;
- a mettere a disposizione le risorse necessarie per la realizzazione da parte dell'Ente stesso delle attività previste dal Progetto **"Riuso ai fini sociali dei beni immobili confiscati alla criminalità siti presso il Comune di Argenta, località Longastrino e già destinati dall'ANBSC"** così come descritto nella documentazione presentata;
- ad apporre, sul materiale prodotto/realizzato nell'ambito del progetto, il riferimento al contributo di cui al presente Accordo, congiuntamente al logo della Regione Emilia-Romagna, nonché a dare atto, nell'ambito delle pubblicazioni prodotte o di strumenti audio, video o multimediali in genere della presente collaborazione.

## **Articolo 6**

### **Comitato Tecnico di Coordinamento**

Le parti costituiscono un Comitato tecnico di coordinamento, composto da propri referenti individuati rispettivamente in Annalisa Orlandi e Gian Guido Nobili per la Regione Emilia-Romagna e in Leonardo Nascosi e Alberto Biolcati Rinaldi per il Comune di Argenta (FE). Qualora si rendesse necessario, i rispettivi competenti Dirigenti di riferimento nominano ulteriori referenti.

Il Comitato tecnico di coordinamento:

- a) aggiorna ed approva, su proposta dei referenti del Comune di Argenta (FE), il programma delle attività derivanti dagli obiettivi del presente accordo;
- b) approva eventuali modifiche alle attività previste per la realizzazione del progetto, dandone atto in apposito verbale che ne evidenzia le motivazioni, a condizione:
  - che il programma di attività si riferisca sempre alle tematiche in oggetto e agli obiettivi indicati dall'Accordo;
  - che non si modifichi l'onere complessivo posto a carico della Regione;
- c) svolge funzioni di monitoraggio del progetto e si riunisce a tal fine su richiesta di una delle parti.

## **Articolo 7**

### **Liquidazione del contributo regionale**

La liquidazione del contributo, per l'importo complessivo di **€ 158.700,00** sarà disposta, come segue:

- in due tranche, di cui la prima a titolo di acconto in misura proporzionale ad un primo stato di avanzamento del progetto corredata dagli atti amministrativi comprovanti l'impegno finanziario assunto dal Comune di Argenta (FE) e la seconda a saldo, a presentazione, entro i termini previsti ai successivi artt. 9 e 10, degli atti amministrativi (copia dei mandati di pagamento) comprovanti la rendicontazione delle spese sostenute nonché della relazione finale, la quale, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 45, comma 2 lett. b) della L.R. 18 del 28 ottobre 2016, dovrà fornire elementi utili alla valutazione dei risultati conseguiti;
- Il Comune di Argenta (FE) potrà scegliere se richiedere la liquidazione in un'unica soluzione, al termine del progetto, a presentazione della sopracitata documentazione.

Qualora, in fase di rendicontazione, le spese documentate risultassero inferiori a quelle previste nel provvedimento di concessione disposto dalla Regione, l'ammontare del contributo sarà proporzionalmente ridotto.

## **Articolo 8**

### **Inadempimento**

Nel caso di inadempimento da parte del Comune di Argenta (FE), la Regione, previa diffida ad adempiere agli impegni assunti entro congruo termine, revoca le quote dei contributi accordati relativamente alle fasi non realizzate.

## **Articolo 9**

### **Proroga**

E' possibile richiedere una proroga motivata del termine di conclusione del progetto della durata massima di 8 mesi, che verrà concessa con atto del Capo di Gabinetto della Giunta regionale. Tale proroga deve essere obbligatoriamente richiesta entro il 15 dicembre 2022.

Alla richiesta di proroga, in carta semplice, dovrà essere allegato un **cronoprogramma della spesa** che riporti le spese del progetto sostenute nell'anno 2022 al momento della richiesta e quelle invece che verranno realizzate a partire dal 1° gennaio 2023 al termine del periodo di proroga. L'atto di concessione della proroga indicherà la parte di contributo esigibile nel 2022 e quella che

sarà esigibile nel 2023.

La concessione dell'eventuale proroga comporterà anche la rivisitazione delle scritture contabili ai fini della corretta registrazione degli impegni di spesa registrati nel bilancio regionale, in linea con i principi previsti dal D.lgs.118/2011.

#### **Articolo 10**

##### **Durata dell'Accordo**

L'Accordo decorre dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2022, salvo proroga di cui all'articolo che precede. Tale termine è riferito alla completa realizzazione di tutte le attività previste nel progetto; entro il 31/03/2023 il Comune di Argenta (FE) dovrà presentare la relativa rendicontazione alla Regione.

#### **Articolo 11**

##### **Modalità di approvazione e di pubblicazione dell'Accordo**

L'Accordo, una volta sottoscritto da entrambi i firmatari, è pubblicato sui siti web istituzionali delle due Amministrazioni.

Bologna, lì

Per la Regione Emilia-Romagna

Il Presidente

Per il Comune di Argenta  
(FE)

Il legale rappresentante